

Gazzetta ufficiale L 146 dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno
29 aprile 2021

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/703 del Consiglio, del 26 aprile 2021, che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione** 1
- ★ **Regolamento delegato (UE) 2021/704 della Commissione, del 26 febbraio 2021, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America** 70
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/705 della Commissione, del 28 aprile 2021, che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi ⁽¹⁾** 73

Rettifiche

- ★ **Rettifica dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (GU L 272 del 16.10.2009)** 78

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/703 DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2021

che modifica i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca, per il 2021, nelle acque dell'Unione e in acque non dell'Unione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/91 ⁽¹⁾ del Consiglio stabilisce, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca per i pescherecci dell'Unione per alcuni stock ittici di acque profonde. Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio ⁽²⁾ stabilisce, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione.
- (2) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione») ⁽³⁾ si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2021.
- (3) Le possibilità di pesca di cui ai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 per quanto riguarda gli stock condivisi con taluni paesi terzi sono provvisorie e, in termini quantitativi, sono limitate a un rinnovo di tre mesi in base ai regolamenti (UE) 2020/123 ⁽⁴⁾ e (UE) 2018/2025 ⁽⁵⁾ del Consiglio. In un numero molto limitato di casi, si è fatto ricorso a una metodologia diversa laddove gli stock sono pescati prevalentemente all'inizio dell'anno o laddove i pareri scientifici abbiano richiesto una drastica riduzione delle possibilità di pesca.
- (4) Ai sensi dell'articolo 499, paragrafo 2, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'obiettivo dei totali ammissibili di catture (TAC) provvisori è garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili dell'Unione fino a che le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito a norma dell'articolo 498 di tale accordo saranno concluse e messe in atto nell'ordinamento giuridico dell'Unione. I TAC provvisori sono stati fissati a livelli coerenti con quanto previsto dall'articolo 499 di tale accordo.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/91 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per gli anni 2021 e 2022, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per taluni stock ittici di acque profonde (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 20).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa per il 2021 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in alcune acque non dell'Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).

⁽³⁾ GU L 444 del 31.12.2020, pag. 14.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che fissa per il 2020 le possibilità di pesca per determinati stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in alcune acque non dell'Unione (GU L 25 del 30.1.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/2025 del Consiglio, del 17 dicembre 2018 che stabilisce, per il 2019 e il 2020, le possibilità di pesca dei pescherecci dell'Unione per determinati stock ittici di acque profonde (GU L 325 del 20.12.2018, pag. 7)

- (5) Le consultazioni tra l'Unione e il Regno Unito sono tuttora in corso. È pertanto opportuno modificare i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 al fine di prorogare i TAC unilaterali provvisori dell'Unione al fine di offrire certezza giuridica agli operatori dell'Unione e garantire il proseguimento delle attività di pesca sostenibili fino alla conclusione delle consultazioni in conformità del quadro giuridico dell'Unione e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (6) Tale approccio si basa sull'articolo 499, paragrafo 2, dell'accordo, secondo il quale, qualora rispetto a uno stock di cui all'allegato 35 di tale accordo o all'allegato, tabelle A e B, di tale accordo non sia stato concordato un TAC, ciascuna parte fisserà un TAC provvisorio corrispondente al livello raccomandato dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM), che si applicherà a partire dal 1° gennaio. A norma dell'articolo 499, paragrafi da 3 a 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, e in deroga al paragrafo 2 del medesimo articolo, i TAC per gli stock speciali sono fissati conformemente agli orientamenti che il comitato specializzato per la pesca adotterà entro il 1° luglio 2021.
- (7) Pertanto, in linea generale, le possibilità di pesca provvisorie per l'Unione dovrebbero essere basate sul parere del CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022, quando sarà disponibile. Esse dovrebbero corrispondere alla quota dell'Unione stabilita ai sensi dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (8) In linea generale i TAC provvisori dovrebbero essere prorogati fino al 31 luglio 2021 e dovrebbero corrispondere a un rapporto di sette dodicesimi, ossia il 58,3 % del livello annuo di catture raccomandato dal CIEM per il 2021 e, per gli stock di acque profonde, anche per il 2022. In alcuni casi dovrebbero corrispondere a tale rapporto di cui alla posizione dell'Unione nell'ambito delle consultazioni in corso con il Regno Unito quale definita nella decisione del Consiglio, del 5 marzo 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nelle consultazioni con il Regno Unito e come ulteriormente precisato conformemente a tale decisione.
- (9) In linea di principio, tale livello è ritenuto sufficiente per i pescherecci dell'Unione almeno fino al 31 luglio 2021, ossia un mese dopo la data entro cui gli orientamenti sugli stock speciali devono essere concordati con il Regno Unito.
- (10) Per un numero limitato di stock, è opportuno che i TAC provvisori corrispondano a un rapporto più elevato del livello annuo di catture raccomandato, onde tener conto della stagionalità delle attività di pesca per tali stock.
- (11) Fatti salvi gli orientamenti sugli stock speciali, e tenuto conto dell'assenza di tali orientamenti, i TAC per tali stock sono in linea con l'articolo 499 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (12) L'Unione, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, dovrebbero concludere un accordo di partenariato per una pesca sostenibile, dal momento che l'accordo precedente è giunto a scadenza il 31 dicembre 2020. Il Consiglio dovrebbe pertanto fissare le possibilità di pesca derivanti da tale accordo, tenendo conto degli scambi di possibilità di pesca con i paesi terzi. Tali possibilità di pesca dovrebbero essere effettive dalla data di applicazione provvisoria di tale accordo.
- (13) È opportuno che gli Stati membri sfruttino le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell'Unione nel 2021 non superi la quota dell'Unione del livello massimo di TAC che l'Unione può stabilire nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.
- (14) Tenuto conto del rapporto applicato, del tasso di utilizzo dei contingenti, delle condizioni per l'utilizzo delle flessibilità, come pure di altre condizioni stabilite nella legislazione in vigore dell'Unione, in conformità dell'articolo 499, paragrafo 7, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, i TAC provvisori rispettano le quote dell'Unione concordate ai sensi di tale accordo, come stabilito negli allegati 35 e 36.

- (15) I TAC provvisori sono altresì conformi al quadro giuridico applicabile dell'Unione, in particolare all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾ e all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafo 3, e all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾. Tali piani si basano sul livello raccomandato dal CIEM e tengono conto, nel contempo, della situazione particolare degli stock catturati in attività di pesca multispecifica che possono essere soggetti a situazioni di «contingente limitante», alla luce del parere del CIEM sulle attività di pesca multispecifica e sulle catture accessorie inevitabili.
- (16) Per alcuni stock il parere scientifico del CIEM ha raccomandato di non effettuare catture. Se i TAC relativi a tali stock fossero stabiliti al livello indicato nei pareri scientifici, l'obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie di tali stock, nelle attività di pesca multispecifica darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (*choke species*). Per raggiungere il giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di attingere a tutti gli stock in un'attività di pesca multispecifica e rispettare nel contempo il rendimento massimo sostenibile (*maximum sustainable yield – MSY*), è opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock. Il livello di detti TAC dovrebbe essere fissato in modo da ridurre la mortalità degli stock considerati e incentivare il miglioramento della selettività e della prevenzione delle catture di tali stock. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.
- (17) Tali possibilità di pesca non dovrebbero in alcun caso pregiudicare la fissazione delle possibilità di pesca conformemente all'esito delle consultazioni con il Regno Unito, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito a norma dell'articolo 499, paragrafo 5, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e al quadro giuridico dell'Unione.
- (18) Secondo il parere scientifico, la biomassa riproduttiva della spigola (*Dicentrarchus labrax*) nel Mar Celtico, nella Manica, nel Mare d'Irlanda e nel Mare del Nord meridionale (divisioni CIEM 4b, 4c, 7a e da 7d a 7h) è in calo dal 2009 ed è attualmente al di sotto dell' $MSY B_{trigger}$ e appena sopra il B_{lim} . Grazie alle misure adottate dall'Unione, la mortalità per pesca è diminuita ed è attualmente al di sotto del F_{MSY} . Il reclutamento è tuttavia basso, in oscillazione senza seguire una tendenza dal 2008. I limiti di cattura dovrebbero pertanto essere mantenuti, garantendo nel contempo che il tasso-obiettivo di mortalità per pesca relativo a tale stock sia in linea con l' MSY .
- (19) Nel regolamento (UE) 2021/92 il TAC per i cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 è stato fissato a zero in attesa della pubblicazione del pertinente parere scientifico del CIEM, che è stato reso disponibile il 25 febbraio 2021. La pesca dei cicerelli, specie dal ciclo vitale breve, inizia il 1° aprile, poco dopo la pubblicazione del parere scientifico.
- (20) È opportuno modificare i limiti di cattura per i cicerelli nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 in linea con il più recente parere scientifico del CIEM.
- (21) Il regolamento (UE) 2021/92 stabilisce le possibilità di pesca preliminari per il primo trimestre del 2021. Inoltre, l'articolo 14 di tale regolamento istituisce un divieto dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 per le navi che pescano i cicerelli con determinati attrezzi nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4. Poiché il presente regolamento stabilisce possibilità di pesca per l'intera campagna di pesca, tale divieto dovrebbe riguardare anche il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, come nel 2020.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU L 83 del 25.3.2019, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell'attuazione dell'obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (GU L 179 del 16.7.2018, pag. 1).

- (22) In conformità della procedura di cui agli accordi sulle relazioni in materia di pesca con la Norvegia e in conformità dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'Unione ha tenuto consultazioni trilaterali con il Regno Unito e la Norvegia e consultazioni bilaterali con la Norvegia sui diritti di pesca per gli stock. È opportuno stabilire le possibilità di pesca per il merluzzo bianco del Mare del Nord al fine di garantire condizioni di parità per gli operatori dell'Unione e contribuire alla ricostituzione di tale stock. Secondo la procedura prevista dall'accordo di partenariato nel settore della pesca sostenibile tra la Comunità europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, e nel relativo protocollo di attuazione, la commissione mista ha stabilito il livello delle possibilità di pesca a disposizione dell'Unione nelle acque groenlandesi per il 2021. È pertanto necessario includere tali possibilità di pesca nel presente regolamento.
- (23) L'Unione e il Regno Unito hanno convenuto le rispettive quote dei TAC per taluni stock gestiti dall'ICCAT. Tali quote sono fissati nell'allegato 36, tabella C, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Occorre modificare le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca onde tener conto di tali quote.
- (24) I limiti di sforzo dei pescherecci dell'Unione nella zona della convenzione ICCAT si basano sulle informazioni fornite nei piani di pesca, di capacità di pesca e di allevamento del tonno rosso che gli Stati membri comunicano alla Commissione. Tali limiti di sforzo sono comunicati mediante il piano dell'Unione approvato dall'ICCAT durante la riunione intersessione del gruppo di esperti 2 tenutasi il 4 e 5 marzo 2019. Dovrebbero essere fissati nell'ambito delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento.
- (25) Nella sua nona riunione annuale del 2021, l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ha adottato nuovi limiti di cattura per il sugarello cileno (*Trachurus murphyi*) e ha approvato attività di pesca esplorativa degli austromerluzzi (*Dissostichus* spp.). Le misure applicabili dovrebbero essere attuate nel diritto dell'Unione.
- (26) È pertanto opportuno modificare di conseguenza i regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92.
- (27) I limiti di cattura previsti dai regolamenti (UE) 2021/91 e (UE) 2021/92 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021. È pertanto opportuno che anche le disposizioni introdotte dal presente regolamento relative ai limiti di cattura si applichino a decorrere da tale data. Tale applicazione retroattiva non incide sui principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento, in quanto le possibilità di pesca in questione sono aumentate o non sono state ancora esaurite.
- (28) Data la necessità di proseguire attività di pesca sostenibili e di avviare la campagna di pesca dei cicerelli nei tempi stabiliti, il 1° aprile 2021, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2021/91

Il regolamento (UE) 2021/91 è così modificato:

- 1) all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente

«1. Nei casi in cui, in una tabella di cui all'allegato del presente regolamento, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio al 31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.».

- 2) la parte 2 dell'allegato è modificata in conformità della parte A dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Modifica del regolamento (UE) 2021/92

Il regolamento (UE) 2021/92 è così modificato:

1) l'articolo 7 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IA o all'allegato IB, è fatto riferimento al presente paragrafo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella sono provvisorie e si applicano dal 1° gennaio 31 luglio 2021. Tali possibilità di pesca provvisorie non pregiudicano la fissazione di possibilità di pesca definitive per il 2021 e il 2022, sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e conformemente all'esito dei negoziati e/o delle consultazioni internazionali, agli orientamenti sugli stock speciali da concordare con il Regno Unito, alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 1380/2013 e ai pertinenti piani pluriennali.»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«1 bis. Gli Stati membri sfruttano le eventuali flessibilità tra zone, interspecie e interannuali applicabili, in modo da garantire che il livello complessivo delle catture dell'Unione nel 2021 non superi la quota dell'Unione del livello massimo di TAC provvisori che l'Unione può stabilire nell'ambito dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.»;

2) è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 7 bis

Applicazione delle possibilità di pesca nelle acque groenlandesi

Nei casi in cui, in una tabella sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IB, è fatto riferimento al presente articolo, le possibilità di pesca indicate in tale tabella si applicano dalla data di applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea, da un lato, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall'altro, fino al 31 dicembre 2021.»;

3) l'articolo 9 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021»;

b) al paragrafo 3, la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021».

4) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 2, la formula introduttiva del primo comma è sostituita dalla seguente:

«2. In deroga al paragrafo 1, nel gennaio 2021 e dal 1° aprile al 31 luglio, ai pescherecci dell'Unione nelle divisioni CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f e 7h sono consentiti la pesca della spigola e la conservazione, il trasbordo, il trasferimento o lo sbarco di catture di spigola effettuate in tale zona con gli attrezzi seguenti ed entro i limiti seguenti:»;

b) al paragrafo 2, primo comma, lettera c), «1,43» è sostituito da «3,32»;

c) al paragrafo 2, primo comma, lettera d), «0,35» è sostituito da «0,82»;

d) al paragrafo 5, primo comma, lettera b), i termini «dal 1° al 31 marzo» sono sostituiti dai termini «dal 1° marzo al 31 luglio»;

5) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

«Articolo 14

Periodi di divieto della pesca dei cicerelli

La pesca commerciale dei cicerelli con reti demersali, sciabiche o altri attrezzi trainati con dimensione di maglia inferiore a 16 mm è vietata nelle divisioni CIEM 2a e 3a e nella sottozona CIEM 4 dal 1° gennaio al 31 marzo 2021 e dal 1° agosto al 31 dicembre 2021.»;

6) all'articolo 60 la data «31 marzo 2021» è sostituita da «31 luglio 2021»;

- 7) l'allegato IA è modificato conformemente alla parte B dell'allegato del presente regolamento;
- 8) l'allegato IB è modificato conformemente alla parte C dell'allegato del presente regolamento;
- 9) l'allegato IC è modificato conformemente alla parte D dell'allegato del presente regolamento;
- 10) l'allegato ID è modificato conformemente alla parte E dell'allegato del presente regolamento;
- 11) l'allegato IH è modificato conformemente alla parte F dell'allegato del presente regolamento;
- 12) il capo III dell'allegato II è modificato conformemente alla parte G dell'allegato del presente regolamento;
- 13) l'allegato VI è modificato conformemente alla parte H dell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS

ALLEGATO

PARTE A: modifiche alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91

Alla parte 2 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/91, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Pesce sciabola nero <i>Aphanopus carbo</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6, 7 e 12 (BSF/56712-)
Anno	2021	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	13		
Estonia	6		
Irlanda	33		
Spagna	65		
Francia	922		
Lettonia	43		
Lituania	1		
Polonia	1		
Altri	3 ⁽¹⁾		
Unione	1 087		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BSF/56712_AMS).

Specie	Berici <i>Beryx spp.</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (ALF/3X14-)
Anno	2021	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	4 ⁽¹⁾		
Spagna	30 ⁽¹⁾		
Francia	8 ⁽¹⁾		
Portogallo	85 ⁽¹⁾		
Unione	127 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (RNG/5B67-)
Anno	2021	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Estonia	22 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	99 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	1 252 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lituania	29 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Polonia	15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Altri	3 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	1 447 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/*8X14- per il granatiere di roccia; RHG/*8X14- per le catture accessorie di granatiere berglax).

⁽²⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/5B67-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

⁽³⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (RNG/5B67_AMS per il granatiere di roccia; RHG/5B67_AMS per il granatiere berglax).

Specie:	Granatiere di roccia <i>Coryphaenoides rupestris</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 8, 9, 10, 12 e 14 (RNG/8X14-)
Anno	2021	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	5 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Irlanda	1 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Spagna	526 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lettonia	9 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Lituania	1 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Polonia	165 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	731 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di ciascun contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 5b, 6, 7 (RNG/*5B67- per il granatiere di roccia; RHG/*5B67- per le catture accessorie di granatiere berglax).

⁽²⁾ Non è consentita la pesca diretta di granatiere berglax. Le catture accessorie di granatiere berglax (RHG/8X14-) sono imputate a questo contingente. Non possono superare l'1 % del contingente.

Specie:	Occhialone Pagellus bogaraveo	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (SBR/678-)
Anno	2021	TAC precauzionale	
Irlanda	2 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 1, del presente regolamento	
Spagna	49 ⁽¹⁾		
Francia	2 ⁽¹⁾		
Altri	2 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	55 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SBR/678_AMS).

Specie:	Occhialone Pagellus bogaraveo	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 10 (SBR/10-)
Anno	2021	2022	TAC precauzionale».
Spagna	5	5	
Portogallo	600	600	
Unione	605	605	
Regno Unito	pm	pm	
TAC	pm	pm	

PARTE B: modifiche all'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IA del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Cicerelli e catture accessorie connesse <i>Ammodytes</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 3a e 4 ⁽¹⁾
Danimarca	95 295 ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC analitico	
Germania	146 ⁽²⁾ ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	3 499 ⁽²⁾ ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	98 940 ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾ ⁽³⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Escluse le acque entro sei miglia nautiche dalle linee di base del Regno Unito nelle Isole Shetland, Fair e Foula.

⁽²⁾ Nelle zone di gestione 1r e 2r il TAC può essere pescato unicamente come TAC di controllo con un corrispondente protocollo di campionamento per l'attività di pesca.

⁽³⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano e sgombro (OT1/*2A3A4X). Le catture accessorie di merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone di gestione del cicerello seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito, secondo quanto definito nell'allegato III:

Zona: Acque dell'Unione delle zone di gestione del cicerello

	1r	2r	3r	4	5r	6	7r
	(SAN/234_1R)	(SAN/234_2R)	(SAN/234_3R)	(SAN/234_4)	(SAN/234_5R)	(SAN/234_6)	(SAN/234_7R)
Danimarca	5 154	4 717	12 175	73 117	0	132	0
Germania	8	7	19	112	0	0	0
Svezia	189	173	447	2 685	0	5	0
Unione	5 351	4 897	12 641	75 914	0	137	0
Regno Unito	pm	pm	pm	pm	0	pm	0
Totale	pm	pm	pm	pm	0	pm	0

Specie:	Argentina Argentina silus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (ARU/1/2.)
Germania	9	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	3		
Paesi Bassi	8		
Unione	20		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Argentina Argentina silus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 3a e 4 (ARU/3A4-C)
Danimarca	418	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	4		
Francia	3		
Irlanda	3		
Paesi Bassi	20		
Svezia	16		
Unione	464		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Argentina Argentina silus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (ARU/567.)
Germania	165	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	3		
Irlanda	153		
Paesi Bassi	1 725		
Unione	2 046		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2 e 14 (USK/1214EI)
Germania	pm ⁽¹⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	pm ⁽¹⁾		
Altri	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/1214EI_AMS).

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (USK/04-C.)
Danimarca	40	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	12		
Francia	27		
Svezia	4		
Altri	4 ⁽¹⁾		
Unione	87		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/04-C_AMS).

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5, 6 e 7 (USK/567EL)
Germania	35	TAC precauzionale	
Spagna	121	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	1 441	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	139		
Altri	35 ⁽¹⁾		
Unione	1 771		
Norvegia	0 ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (USK/567EI_AMS).

⁽²⁾ Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (USK/*24X7C).

⁽³⁾ Condizione speciale: di cui sono autorizzate catture accidentali di altre specie nella misura del 25 % per nave e in ogni momento nelle zone 5b, 6 e 7. Tuttavia questa percentuale può essere superata nelle prime 24 ore che seguono l'inizio della pesca in uno specifico fondale di pesca. Il totale delle catture accidentali di altre specie nelle zone 5b, 6 e 7 non supera il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate (OTH/*5B67-). Le catture accessorie di merluzzo bianco a norma di questa disposizione nella zona 6a non possono superare il 5 %.
3 000

⁽⁴⁾ Inclusa la molva. I contingenti per la Norvegia seguenti possono essere catturati esclusivamente con palangari nelle zone 5b, 6 e 7:

Molva (LIN/*5B67-)	0
Brosme (USK/*5B67-)	0

⁽⁵⁾ I contingenti di brosmo e di molva per la Norvegia sono interscambiabili fino al seguente quantitativo, in tonnellate:
pm

Specie:	Brosme Brosme brosme	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (USK/04-N.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Danimarca	75	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	0	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	0		
Paesi Bassi	0		
Unione	75		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Pesci tamburo <i>Caproidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7 e 8 (BOR/678-)
Danimarca	2 740	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	7 715		
Unione	10 455		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	3a (HER/03A.)
Danimarca	9 080 ⁽²⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	145 ⁽²⁾		
Svezia	9 498 ⁽²⁾		
Unione	18 723 ⁽²⁾		
Norvegia	2 881		
Isole Fær Øer	pm pm		
TAC	21 604		

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di tale quantitativo può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C.).

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ <i>Clupea harengus</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4 a nord di 53° 30' N (HER/4AB.)
Danimarca	49 993	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	33 852		
Francia	18 838		
Paesi Bassi	46 381		
Svezia	3 449		
Unione	152 513		
Isole Fær Øer	pm		
Norvegia	103 344 ⁽²⁾		
Regno Unito	61 301		
TAC	356 357		

⁽¹⁾ Catture di aringhe prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.

⁽²⁾ Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC. Nei limiti di tale contingente, nelle acque dell'Unione delle zone 4a e 4b (HER/*4AB-C) non può essere pescato un quantitativo superiore a quello indicato in appresso.

3 000

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, l'Unione non può prelevare in acque norvegesi a sud di 62° N quantitativi superiori a quelli indicati di seguito.

Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/*4N-S62)

Unione		3 000
Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona: Acque norvegesi a sud di 62° N (HER/4N-S62)
Svezia	878 ⁽¹⁾	TAC analitico
Unione	878	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
TAC	356 357	
⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.		

Danimarca		5 692 ⁽²⁾	TAC analitico
Specie:	Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus	Zona: 3a (HER/03A-BC)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Germania	51 ⁽²⁾		
Svezia	916 ⁽²⁾		
Unione	6 659 ⁽²⁾		
TAC	6 659 ⁽²⁾		
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.			
⁽²⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di tale contingente può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (HER/*04-C-BC).			

Belgio		38	TAC analitico
Specie:	Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus	Zona: 4, 7d e acque dell'Unione della zona 2a (HER/2A47DX)	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Danimarca	7 421		
Germania	38		
Francia	38		
Paesi Bassi	238		
Svezia	36		
Unione	7 609		
Regno Unito	141		
TAC	7 750		
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringa prelevate come catture accessorie durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia inferiore a 32 mm.			

Specie:	Aringa ⁽¹⁾ Clupea harengus	Zona:	4c, 7d ⁽²⁾ (HER/4CXB7D)
Belgio	8 257 ⁽³⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	668 ⁽³⁾		
Germania	452 ⁽³⁾		
Francia	9 274 ⁽³⁾		
Paesi Bassi	16 142 ⁽³⁾		
Unione	34 793 ⁽³⁾		
Regno Unito	pm ⁽³⁾		

TAC 356 357

- ⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture di aringa prelevate durante la pesca con reti aventi dimensione di maglia pari o superiore a 32 mm.
- ⁽²⁾ Escluso lo stock di Blackwater: si tratta dello stock di aringhe della regione marittima situata nell'estuario del Tamigi nella zona delimitata da una lossodromia che dal Landguard Point (51° 56' N, 1° 19,1' E) corre verso sud fino alla latitudine 51° 33' N e quindi in direzione ovest fino a un punto della costa del Regno Unito.
- ⁽³⁾ Condizione speciale: fino al 50 % di questo contingente può essere prelevato nella zona 4b (HER/*04B.).

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6b e 6aN ⁽¹⁾ (HER/5B6ANB)
Germania	206 ⁽²⁾	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	39 ⁽²⁾		
Irlanda	278 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	206 ⁽²⁾		
Unione	729 ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		

TAC pm

- ⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella parte della zona CIEM 6a situata a est del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 55° N, o a ovest del meridiano di longitudine 7° O e a nord del parallelo di latitudine 56° N, escluso lo stock di Clyde.
- ⁽²⁾ È vietata la pesca mirata di aringhe nella parte delle zone CIEM soggette al presente TAC che si situa tra 56° N e 57° 30' N, ad eccezione di una cintura di sei miglia nautiche misurate dalla linea di base delle acque territoriali del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	6aS ⁽¹⁾ , 7b e 7c (HER/6AS7BC)
Irlanda	721	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	72		
Unione	793		

TAC 793

- ⁽¹⁾ Si tratta dello stock di aringhe nella zona 6a, a sud di 56° 00' N e a ovest di 07° 00' O.

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	7a ⁽¹⁾ (HER/07A/MM)
Irlanda	471	TAC analitico	
Unione	471	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Regno Unito	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	pm		

- ⁽¹⁾ Dalla presente zona è sottratta la zona delimitata:
- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
 - a sud dalla latitudine 52° 00' N,
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 - a est dalla costa del Regno Unito.

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	7e e 7f (HER/7EF.)
Francia	271	TAC precauzionale	
Unione	271	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	7g ⁽¹⁾ , 7h ⁽¹⁾ , 7j ⁽¹⁾ e 7k ⁽¹⁾ (HER/7G-K.)
Germania	6 ⁽²⁾	TAC analitico	
Francia	31 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	437 ⁽²⁾		
Paesi Bassi	31 ⁽²⁾		
Unione	505 ⁽²⁾		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

- ⁽¹⁾ La zona è aumentata dell'area delimitata:
- a nord dalla latitudine 52° 30' N,
 - a sud dalla latitudine 52° 00' N,
 - a ovest dalla costa dell'Irlanda,
 - a est dalla costa del Regno Unito.

- ⁽²⁾ Questo contingente può essere assegnato unicamente a navi che partecipano alla pesca ricognitiva per consentire la raccolta di dati basati sulla pesca per questo stock in base alla valutazione del CIEM. Prima di autorizzare le catture, gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione il nome della/e nave/i in questione.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Skagerrak (COD/03AN.)
Belgio	5	TAC analitico	
Danimarca	1 515		
Germania	38		
Paesi Bassi	9		
Svezia	265		
Unione	1 832		
TAC	1 893		

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/2A3AX4)
Belgio	347 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	1 993		
Germania	1 263		
Francia	428 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 126 ⁽¹⁾		
Svezia	13		
Unione	5 170		
Norvegia	2 252 ⁽²⁾		
Regno Unito	5 824 ⁽¹⁾		
TAC	13 246		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 7d (COD/*07D.).

⁽²⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (COD/*04N-)

Unione	4 494
--------	-------

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (COD/4N-S62)
Svezia	382 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	382	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Le catture accessorie di eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	6b; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a ovest di 12° 00' O e delle zone 12 e 14 (COD/5W6-14)
Belgio	0	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	0		
Francia	1		
Irlanda	2		
Unione	3		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	6a; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b a est di 12° 00' O (COD/5BE6A)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Germania	7 ⁽¹⁾		
Francia	76 ⁽¹⁾		
Irlanda	142 ⁽¹⁾		
Unione	226 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	7a (COD/07A.)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	3 ⁽¹⁾		
Irlanda	49 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 ⁽¹⁾		
Unione	54 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	7b, 7c, 7e-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (COD/7XAD34)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	114 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	166 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	287 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merluzzo bianco nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	7d (COD/07D.)
Belgio	33 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	648 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾		
Unione	700 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nella zona 4, nelle acque dell'Unione della zona 2a e nella parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (COD/*2A3X4).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/2AC4-C)
Belgio	5	TAC analitico	
Danimarca	4	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	4	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	24		
Paesi Bassi	19		
Unione	56		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; 6; acque internazionali delle zone 12 e 14 (LEZ/56-14)
Spagna	308	TAC analitico	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	1 204 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	352		
Unione	1 864		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (LEZ/*2AC4C).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	7 (LEZ/07.)
Belgio	274 ⁽¹⁾	TAC analitico	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	3 045 ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	3 696 ⁽²⁾		
Irlanda	1 680 ⁽²⁾		
Unione	8 695		
Regno Unito	pm ⁽²⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Il 10 % di questo contingente può essere utilizzato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE) per le catture accessorie nella pesca diretta della sogliola.

⁽²⁾ Il 35 % di questo contingente può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/*8ABDE).

Specie:	Lepidorombi <i>Lepidorhombus</i> spp.	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (LEZ/8ABDE.)
Spagna	585	TAC analitico	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	472	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	1 057		
TAC	1 057		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/2AC4-C)
Belgio	182 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	401 ⁽¹⁾		
Germania	196 ⁽¹⁾		
Francia	37 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	138 ⁽¹⁾		
Svezia	5 ⁽¹⁾		
Unione	959 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nella zona 6, nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 5b e nelle acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/*56-14).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (ANF/04-N.)
Belgio	37	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Danimarca	935		
Germania	15		
Paesi Bassi	13		
Unione	1 000		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (ANF/56-14)
Belgio	118 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	134 ⁽¹⁾		
Spagna	126		
Francia	1 449 ⁽¹⁾		
Irlanda	328		
Paesi Bassi	113 ⁽¹⁾		
Unione	2 268		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (ANF/*2AC4C).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	7 (ANF/07.)
Belgio	2 046 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Germania	228 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	813 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	13 129 ⁽¹⁾		
Irlanda	1 678 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	265 ⁽¹⁾		
Unione	18 159 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle zone 8a, 8b, 8d e 8e (ANF/*8ABDE).

Specie:	Rane pescatrici <i>Lophiidae</i>	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (ANF/8ABDE.)
Spagna	941	TAC analitico	
Francia	5 235	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	6 176	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	6 176		

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	3a (HAD/03A.)
Belgio	12	TAC analitico	
Danimarca	2 120	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	135		
Paesi Bassi	2		
Svezia	250		
Unione	2 519		
TAC	2 630		

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a (HAD/2AC4.)
Belgio	287	TAC analitico	
Danimarca	1 970	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	1 254	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 185		
Paesi Bassi	215		
Svezia	169		
Unione	6 080		
Norvegia	9 841		
Regno Unito	26 865		
TAC	42 785		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

Unione	4 523
--------	-------

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (HAD/4N-S62)
Svezia	707 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	707	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6b, 12 e 14 (HAD/6B1214)
Belgio	7	TAC analitico	
Germania	9	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	347	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	247		
Unione	610		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6a (HAD/5BC6A.)
Belgio	6 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	6 ⁽¹⁾		
Francia	264 ⁽¹⁾		
Irlanda	650 ⁽¹⁾		
Unione	925		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

(¹) Non più del 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 4 e nelle acque dell'Unione della zona 2a (HAD/*2AC4.).

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	7b-k, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (HAD/7X7A34)
Belgio	91	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	5 441		
Irlanda	1 814		
Unione	7 346		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Eglefino Melanogrammus aeglefinus	Zona:	7a (HAD/07A.)
Belgio	29	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	129		
Irlanda	771		
Unione	929		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	3a (WHG/03A.)
Danimarca	271	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	1		
Svezia	29		
Unione	301		
TAC	929		

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a (WHG/2AC4.)
Belgio	296	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	1 281		
Germania	333		
Francia	1 925		
Paesi Bassi	740		
Svezia	2		
Unione	4 575		
Norvegia	2 131 ⁽¹⁾		
Regno Unito	12 506		
TAC	21 306		

⁽¹⁾ Può essere prelevato nelle acque dell'Unione. Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (WHG/*04N-)

Unione	4 518
--------	-------

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (WHG/56-14)
Germania	1 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Francia	20 ⁽¹⁾		
Irlanda	122 ⁽¹⁾		
Unione	143 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	7a (WHG/07A.)
Belgio	1 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Francia	9 ⁽¹⁾		
Irlanda	114 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Unione	124 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di merlano nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di merlano.

Specie:	Merlano Merlangius merlangus	Zona:	7b, 7c, 7d, 7e, 7f, 7g, 7h, 7j e 7k (WHG/7X7A-C)
Belgio	46	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	2 928		
Irlanda	2 324		
Paesi Bassi	25		
Unione	5 323		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merlano e merluzzo giallo Merlangius merlangus e Pollachius pollachius	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (W/P/4N-S62)
Svezia	190 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Unione	190		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	3a (HKE/03A.)
Danimarca	2 058 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Svezia	175 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	2 233	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
TAC	2 233		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (HKE/2AC4-C)
Belgio	21 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	865 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	99 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	191 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	50 ⁽¹⁾		
Unione	1 226 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Un massimo del 10 % di questo contingente può essere utilizzato per catture accessorie nella zona 3a (HKE/*03A.).

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/571214)
Belgio	290 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	9 311	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	14 379 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	1 742		
Paesi Bassi	187 ⁽¹⁾		
Unione	25 909		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8a, 8b, 8d e 8e (HKE/*8ABDE)

Belgio	38
Spagna	1 533
Francia	1 533
Irlanda	192
Paesi Bassi	19
Unione	3 315
Regno Unito	pm

Specie:	Nasello Merluccius merluccius	Zona:	8a, 8b, 8d e 8e (HKE/8ABDE.)
Belgio	9 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Spagna	6 622	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	14 870	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Paesi Bassi	19 ⁽¹⁾		
Unione	21 520		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

6 e 7; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (HKE/*57-14)

Belgio	2
Spagna	1 918
Francia	3 453
Paesi Bassi	6
Unione	5 379

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2 e 4 (WHB/24-N.)
Danimarca	0	TAC analitico	
Unione	0		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Melù <i>Micromesistiuspoutassou</i>	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/1X14)
Danimarca	45 680	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	17 761		
Spagna	38 726 ⁽¹⁾		
Francia	31 789		
Irlanda	35 373		
Paesi Bassi	55 700		
Portogallo	3 598 ⁽¹⁾		
Svezia	11 300		
Unione	239 927 ⁽²⁾		
Norvegia	37 500		
Isole Fær Øer	pm		
Regno Unito	71 670 ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Possono essere effettuati trasferimenti di questo contingente verso le zone 8c, 9 e 10 e le acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1. Tuttavia, tali trasferimenti sono preventivamente comunicati alla Commissione.

⁽²⁾ Condizione speciale: dei contingenti dell'UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:
141 648

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/8C3411)
Spagna	28 644	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Portogallo	7 161		
Unione	35 805 ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Condizione speciale: dei contingenti dell'UE nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8a, 8b, 8d, 8e, 12 e 14 (WHB/*NZJM1) e nelle zone 8c, 9 e 10 nonché nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (WHB/*NZJM2), il quantitativo seguente può essere pescato nella zona economica norvegese o nella zona di pesca intorno a Jan Mayen:
141 648

Specie:	Melù Micromesistius poutassou	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2, 4a, 5, 6 a nord di 56° 30' N e 7 a ovest di 12° O (WHB/24A567)
Norvegia	141 648	(¹) (²)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Isole Fær Øer	pm		
TAC	Non pertinente		

(¹) Da imputare al contingente stabilito dalla Norvegia.

(²) Condizione speciale: le catture nella zona 4a non superano il quantitativo seguente (WHB/*04 A-C):
pm

Specie:	Limanda e passera lingua di cane <i>Microstomus kitt</i> e <i>Glyptocephalus cynoglossus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (L/W/2AC4-C)
Belgio	160		TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Danimarca	440		
Germania	57		
Francia	121		
Paesi Bassi	366		
Svezia	5		
Unione	1 149		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 6 e 7 (BLI/5B67-)
Germania	68	TAC analitico	
Estonia	10	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Spagna	213	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	4 858		
Irlanda	19		
Lituania	4		
Polonia	2		
Altri	19 ⁽¹⁾		
Unione	5 193		
Norvegia	0 ⁽²⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽³⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/5B67_AMS).

⁽²⁾ Da pescare nelle acque dell'Unione delle zone 2a, 4, 5b, 6 e 7 (BLI/*24X7C).

⁽³⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero devono essere imputate a questo contingente. Da pescare nelle acque dell'Unione della zona 6a a nord di 56° 30' N e della zona 6b. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco.

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque internazionali della zona 12 (BLI/12INT-)
Estonia	0 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Spagna	54 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 ⁽¹⁾		
Lituania	1 ⁽¹⁾		
Altri	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	56 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

⁽²⁾ Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/12INT_AMS).

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 2 e 4 (BLI/24-)
Danimarca	1	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	1		
Irlanda	1		
Francia	5		
Altri	1 ⁽¹⁾		
Unione	9		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BLI/24_AMS).

Specie:	Molva azzurra Molva dypterygia	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 3a (BLI/03A-)
Danimarca	1	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	1		
Svezia	1		
Unione	3		
TAC	3		

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1 e 2 (LIN/1/2.)
Danimarca	pm	TAC precauzionale	
Germania	pm		
Francia	pm		
Altri	pm ⁽¹⁾		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(¹) Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (LIN/1/2_AMS).

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (LIN/03A-C.)
Belgio	5	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	42		
Germania	5		
Svezia	16		
Unione	68		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione della zona 4 (LIN/04-C.)
Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	60 ⁽¹⁾		
Germania	100 ⁽¹⁾		
Francia	90		
Paesi Bassi	3		
Svezia	7 ⁽¹⁾		
Unione	370		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm		

⁽¹⁾ Condizione speciale: di cui fino al 25 %, ma non oltre 75 t, può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 3a (LIN/*03A-C).

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5 (LIN/05EI.)
Belgio	pm	TAC precauzionale	
Danimarca	pm		
Germania	pm		
Francia	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 6, 7, 8, 9, 10, 12 e 14 (LIN/6X14.)
Belgio	30	(¹)	TAC precauzionale
Danimarca	5	(¹)	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania	110	(¹)	
Irlanda	596		
Spagna	2 231		
Francia	2 380	(¹)	
Portogallo	5		
Unione	5 357		
Norvegia	0		
Isole Fær Øer	pm		
Regno Unito	pm	(¹)	
TAC	pm		

(¹) Condizione speciale: di cui fino al 35 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4 (LIN/*04-C).

Specie:	Molva Molva molva	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (LIN/04-N.)
Belgio	7		TAC precauzionale
Danimarca	858		Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96
Germania	24		
Francia	10		
Paesi Bassi	1		
Unione	900		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NEP/2AC4-C)
Belgio	581		TAC analitico
Danimarca	581		Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento
Germania	9		
Francia	17		
Paesi Bassi	300		
Unione	1 488		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (NEP/04-N.)
Danimarca	200	TAC analitico	
Germania	0	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	200	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		
Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b (NEP/5BC6.)
Spagna	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	pm		
Unione	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Scampo Nephrops norvegicus	Zona:	7 (NEP/07.)
Spagna	579 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	2 345 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	3 557 ⁽¹⁾		
Unione	6 481 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
(¹)	Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito: Unità funzionale 16 della sottozona CIEM 7 (NEP/*07U16):		
	Spagna	578	
	Francia	362	
	Irlanda	696	
	Unione	1 636	
	Regno Unito	pm	

Specie:	Gamberetto boreale Pandalus borealis	Zona:	3a (PRA/03A.)
Danimarca	1 741	TAC analitico	
Svezia	938		
Unione	2 679		
TAC	5 016		

Specie:	Gamberetto boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (PRA/2AC4-C)
Danimarca	286	TAC precauzionale	
Paesi Bassi	3	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	12		
Unione	301		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Gamberetto boreale Pandalus borealis	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (PRA/4N-S62)
Danimarca	200	TAC analitico	
Svezia	123 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	323	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	Skagerrak (PLE/03AN.)
Belgio	82	TAC analitico	
Danimarca	10 596	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	54		
Paesi Bassi	2 038		
Svezia	568		
Unione	13 338		
TAC	19 188		

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	4; acque dell'Unione della zona 2a; la parte della zona 3a non compresa nello Skagerrak e nel Kattegat (PLE/2A3AX4)
Belgio	4 472	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	14 533		
Germania	4 192		
Francia	839		
Paesi Bassi	27 949		
Unione	51 985		
Norvegia	10 039		
Regno Unito	37 960		
TAC	143 419		

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi della zona 4 (PLE/*04N-)

Unione	39 153
--------	--------

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (PLE/56-14)
Francia	6	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	144		
Unione	150		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	7a (PLE/07A.)
Belgio	43	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	19		
Irlanda	737		
Paesi Bassi	13		
Unione	812		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	7d e 7e (PLE/7DE.)
Belgio	1 126	TAC analitico	
Francia	3 755	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Unione	4 881	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	7f e 7g (PLE/7FG.)
Belgio	247	TAC precauzionale	
Francia	443	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Irlanda	145	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	835		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		
Specie:	Passera di mare Pleuronectes platessa	Zona:	7h, 7j e 7k (PLE/7HJK.)
Belgio	2 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	
Francia	4 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	15 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	9 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	30 ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 9 del presente regolamento	
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		
⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie di passera di mare nelle attività di pesca di altre specie. Nell'ambito di questo contingente non è consentita la pesca diretta di passera di mare.			
Specie:	Merluzzo giallo Pollachius pollachius	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (POL/56-14)
Spagna	1	TAC precauzionale	
Francia	30	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Irlanda	9		
Unione	40		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	3a e 4; acque dell'Unione della zona 2a (POK/2C3A4)
Belgio	19	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Danimarca	2 287		
Germania	5 776		
Francia	13 594		
Paesi Bassi	58		
Svezia	314		
Unione	22 048		
Norvegia	31 096 ⁽¹⁾		
Regno Unito	6 368		
TAC	59 512		

(¹) Può essere prelevato unicamente nelle acque dell'Unione della zona 4 e nella zona 3a (POK/*3A4-C). Le catture effettuate nei limiti di tale contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b, 12 e 14 (POK/56-14)
Germania	319	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Francia	3 160		
Irlanda	369		
Unione	3 848		
Norvegia	0		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque norvegesi a sud di 62° N (POK/4N-S62)
Svezia	880 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	880		
TAC	Non pertinente		

(¹) Le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo e merlano devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

Specie:	Merluzzo carbonaro <i>Pollachius virens</i>	Zona:	7, 8, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (POK/7/3411)
Belgio	4	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	694		
Irlanda	870		
Unione	1 568		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Rombo chiodato e rombo liscio <i>Scophthalmus maximus</i> e <i>Scophthalmus rhombus</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (T/B/2AC4-C)
Belgio	248	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	530		
Germania	135		
Francia	64		
Paesi Bassi	1 879		
Svezia	3		
Unione	2 859		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Razze <i>Rajiformes</i>	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/2AC4-C)
Belgio	145 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	6 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Germania	7 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Francia	23 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Paesi Bassi	123 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
Unione	304 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	pm ⁽³⁾		

⁽¹⁾ Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/2AC4-C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/2AC4-C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/2AC4-C) sono comunicate separatamente.

⁽²⁾ Contingente di catture accessorie. Tali specie non costituiscono più del 25 % in peso vivo delle catture detenute a bordo per bordata di pesca. Tale condizione si applica esclusivamente alle navi di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri. Tale disposizione non si applica alle catture soggette all'obbligo di sbarco di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

- (³) Non si applica alla razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 2a e alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4. Gli esemplari di queste specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie.
- (⁴) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D2.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D2.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D2.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D2.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D2.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione della zona 3a (SRX/03A-C.)
Danimarca	22 (¹)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Svezia	6 (¹)		
Unione	28 (¹)		
TAC	28		

- (¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/03A-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/03A-C.) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/03A-C.) sono comunicate separatamente.

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/67AKXD)		
Belgio	473 (¹) (²) (³) (⁴)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento			
Estonia	3 (¹) (²) (³) (⁴)				
Francia	2 121 (¹) (²) (³) (⁴)				
Germania	6 (¹) (²) (³) (⁴)				
Irlanda	683 (¹) (²) (³) (⁴)				
Lituania	11 (¹) (²) (³) (⁴)				
Paesi Bassi	2 (¹) (²) (³) (⁴)				
Portogallo	12 (¹) (²) (³) (⁴)				
Spagna	571 (¹) (²) (³) (⁴)				
Unione	3 882 (¹) (²) (³) (⁴)				
Regno Unito	pm (¹) (²) (³) (⁴)				
TAC	pm (³) (⁴)				

- (¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/67AKXD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/67AKXD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/67AKXD), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/67AKXD), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/67AKXD) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/67AKXD) sono comunicate separatamente.

(²) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (SRX/*07D.), fatti salvi i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*07D.), razza rotonda (*Raja circularis*) (RJI/*07D.) e razza spinosa (*Raja fullonica*) (RJF/*07D.) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).

(³) Non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*), tranne nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g. Gli esemplari di questa specie catturati accidentalmente non devono essere danneggiati. Tali esemplari sono immediatamente rilasciati. I pescatori sono invitati a elaborare e utilizzare tecniche e attrezzature che agevolino il rilascio rapido e sicuro di queste specie. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.) non possono essere prelevati quantitativi di razza dagli occhi piccoli superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza dagli occhi piccoli Raja microocellata	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 7f e 7g (RJE/7FG.)
Belgio	5	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Estonia	0		
Francia	23		
Germania	0		
Irlanda	7		
Lituania	0		
Paesi Bassi	0		
Portogallo	0		
Spagna	6		
Unione	41		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d e comunicato sotto il seguente codice: (RJE/*07D.). Tale condizione speciale lascia impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate.

(⁴) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione della zona 7d (SRX/07D.)
Belgio	61 (¹) (²) (³) (⁴)	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	514 (¹) (²) (³) (⁴)		
Paesi Bassi	3 (¹) (²) (³) (⁴)		
Unione	578 (¹) (²) (³) (⁴)		
Regno Unito	pm (¹) (²) (³) (⁴)		
TAC	pm (⁴)		

- (¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/07D.), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/07D.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/07D.), razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/07D.) e razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) (RJE/07D.) sono comunicate separatamente.
- (²) Condizione speciale: di cui fino al 5 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 6a, 6b, 7a-c e 7e-k (SRX/*67AKD). Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*67AKD), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*67AKD), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/*67AKD) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*67AKD) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*) e alla razza ondulata (*Raja undulata*).
- (³) Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SRX/*2AC4C). Le catture di razza a coda corta (*Raja brachyura*) nelle acque dell'Unione della zona 4 (RJH/*04-C.), razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/*2AC4C), razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/*2AC4C) e razza maculata (*Raja montagui*) (RJM/*2AC4C) sono comunicate separatamente. Tale condizione speciale non si applica alla razza dagli occhi piccoli (*Raja microocellata*).
- (⁴) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*).

Specie:	Razze Rajiformes	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 8 e 9 (SRX/89-C.)
Belgio	10	(¹) (²)	TAC precauzionale
Francia	1 949	(¹) (²)	
Portogallo	1 580	(¹) (²)	
Spagna	1 590	(¹) (²)	
Unione	5 129	(¹) (²)	
Regno Unito	pm	(¹) (²)	
TAC	pm	(²)	

- (¹) Le catture di razza cuculo (*Leucoraja naevus*) (RJN/89-C.), razza a coda corta (*Raja brachyura*) (RJH/89-C.) e razza chiodata (*Raja clavata*) (RJC/89-C.) sono comunicate separatamente.
- (²) Non si applica alla razza ondulata (*Raja undulata*). Questa specie non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Nei casi in cui non siano soggette all'obbligo di sbarco, le catture accessorie di razza ondulata effettuate nelle sottozone 8 e 9 possono essere sbarcate unicamente intere o eviscerate. Le catture restano al di sotto dei contingenti di cui alla tabella sottostante. Le suddette disposizioni lasciano impregiudicati i divieti di cui agli articoli 20 e 57 del presente regolamento per le zone ivi specificate. Le catture accessorie di razza ondulata sono comunicate separatamente sotto i codici riportati nelle tabelle sottostanti. Nei limiti dei contingenti sopra indicati, non possono essere prelevati quantitativi di razza ondulata superiori a quelli indicati di seguito:

Specie:	Razza ondulata Raja undulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona 8 (RJU/8-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	13		
Portogallo	10		
Spagna	10		
Unione	33		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Razza ondulata Raja undulata	Zona:	Acque dell'Unione della zona 9 (RJU/9-C.)
Belgio	0	TAC precauzionale	
Francia	20		
Portogallo	15		
Spagna	15		
Unione	50		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4; acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 5b e 6 (GHL/2A-C46)
Danimarca	pm	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	pm		
Estonia	pm		
Spagna			
Francia	pm		
Irlanda	pm		
Lituania	pm		
Polonia	pm		
Unione	pm		
Norvegia	pm		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(¹) Da prelevare nelle acque dell'Unione delle zone 2a e 6. Nella zona 6 tale quantitativo può essere pescato esclusivamente con palangari (GHL/*2A6-C).

Specie:	Sgombro <i>Scomber scombrus</i>	Zona	3a e 4; acque dell'Unione delle zone 2a, 3b, 3c e sottodivisioni 22-32 (MAC/2A34.)
Belgio	544	(¹) (²)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Danimarca	18 666	(¹) (²)	
Germania	567	(¹) (²)	
Francia	1 713	(¹) (²)	
Paesi Bassi	1 724	(¹) (²)	
Svezia	5 108	(¹) (²) (³)	
Unione	28 322	(¹) (²)	
Norvegia	191 845	(⁴)	
Regno Unito	pm	(¹) (²)	
TAC	852 284		

(¹) Nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle due zone seguenti non possono inoltre essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque norvegesi della zona 2a (MAC/*02AN-)	Acque delle Isole Fær Øer (MAC/*FRO1)
Belgio	109	pm
Danimarca	3 732	pm
Germania	113	pm
Francia	343	pm
Paesi Bassi	345	pm
Svezia	1 022	pm
Unione	5 664	pm
Regno Unito	pm	pm

(²) Può essere prelevato anche nelle acque norvegesi della zona 4a (MAC/*4AN.).

(³) Condizione speciale: compreso il seguente quantitativo, in tonnellate, da prelevare nelle acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/*2A4AN):
251
Nel corso delle attività di pesca soggette a questa condizione speciale, le catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro devono essere imputate ai rispettivi contingenti.

(⁴) Da detrarre dalla quota del TAC spettante alla Norvegia (contingente di accesso). Questo quantitativo include la seguente quota della Norvegia nel TAC del Mare del Nord:
55 397
Questo contingente può essere pescato soltanto nella zona 4a (MAC/*04 A.), eccetto per il seguente quantitativo, in tonnellate, che può essere pescato nella zona 3a (MAC/*03 A.):
pm

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	3a	3a e 4bc	4b	4c	6, acque internazionali della zona 2a, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre
	(MAC/*03A.)	(MAC/*3A4BC)	(MAC/*04B.)	(MAC/*04C.)	(MAC/*2A6.)
Danimarca	0	4 130	0	0	11 200
Francia	0	490	0	0	0
Paesi Bassi	0	490	0	0	0
Svezia	0	0	390	10	2 914
Regno Unito	0	490	0	0	0
Norvegia	pm	0	0	0	0

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	6, 7, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 2a, 12 e 14 (MAC/2CX14-)
---------	-----------------------------	-------	---

Germania	18 254	(¹)	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Spagna	19	(¹)	
Estonia	152	(¹)	
Francia	12 171	(¹)	
Irlanda	60 847	(¹)	
Lettonia	112	(¹)	
Lituania	112	(¹)	
Paesi Bassi	26 620	(¹)	
Polonia	1 285	(¹)	
Unione	119 573	(¹)	
Norvegia	14 843	(²) (³)	
Isole Fær Øer	pm	(⁴)	
Regno Unito	pm	(¹)	

TAC 852 284

(¹) Condizione speciale: di cui fino al 25 % può essere messo a disposizione per scambi da pescare da parte di Spagna, Francia e Portogallo nelle zone 8c, 9 e 10 e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/*8C910).

(²) Può essere pescato nelle zone 2a, 6a a nord di 56° 30' N, 4a, 7d, 7e, 7f e 7h (MAC/*AX7H).

(³) Il seguente quantitativo aggiuntivo di contingente di accesso, in tonnellate, può essere pescato dalla Norvegia a nord di 56° 30' N e imputato al relativo limite di cattura (MAC/*N5630):

(⁴) Questo quantitativo è detratto dal limite di cattura (contingente di accesso) delle Isole Fær Øer. Può essere pescato solo nella zona 6a a nord di 56° 30' N (MAC/*6AN56). Tuttavia, dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° ottobre al 31 dicembre questo contingente può essere pescato anche nelle zone 2a e 4a a nord di 59° (zona dell'UE) (MAC/*24N59).

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone e nei periodi seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

	Acque dell'Unione della zona 2a; acque dell'Unione e acque norvegesi della zona 4a. Nei periodi dal 1° gennaio al 15 febbraio e dal 1° settembre al 31 dicembre	Acque norvegesi della zona 2a	Acque delle Isole Fær Øer
	(MAC/*4A-EN)	(MAC/*2AN-)	(MAC/*FRO2)
Germania	4 591	1 281	pm
Francia	3 061	853	pm
Irlanda	15 305	4 269	pm
Paesi Bassi	6 696	1 867	pm
Unione	42 091	20 013	pm
Regno Unito	pm	pm	pm

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	8c, 9 e 10; acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1 (MAC/8C3411)
Spagna	32 081 (¹)	TAC analitico	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento
Francia	213 (¹)		
Portogallo	6 631 (¹)		
Unione	38 925		
TAC	852 284		

(¹) Condizione speciale: i quantitativi soggetti a scambi con altri Stati membri possono essere prelevati nelle zone 8a, 8b e 8d (MAC/*8ABD.). Tuttavia, i quantitativi forniti da Spagna, Portogallo o Francia a fini di scambio, da prelevare nelle zone 8a, 8b e 8d, non superano il 25 % dei contingenti dello Stato membro cedente.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nella zona seguente non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

8b (MAC/*08B.)

Spagna	2 694
Francia	18
Portogallo	557

Specie:	Sgombro Scomber scombrus	Zona:	Acque norvegesi delle zone 2a e 4a (MAC/2A4A-N)
Danimarca	13 359	TAC analitico	
Unione	13 359		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SOL/24-C.)
Belgio	954	TAC analitico	
Danimarca	437	Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento	
Germania	764	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	191		
Paesi Bassi	8 619		
Unione	10 964		
Norvegia	10 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

(¹) Può essere pescato solo nelle acque dell'Unione della zona 4 (SOL/*04-C.).

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	6; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (SOL/56-14)
Irlanda	27	TAC precauzionale	
Unione	27	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7a (SOL/07A.)
Belgio	213	TAC analitico	
Francia	3	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	61	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	68	Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Unione	345		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7d (SOL/07D.)
Belgio	507	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	1 014		
Unione	1 521		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7e (SOL/07E.)
Belgio	37	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	400		
Unione	437		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7f e 7g (SOL/7FG.)
Belgio	497	TAC analitico Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	50		
Irlanda	25		
Unione	572		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Sogliola Solea solea	Zona:	7h, 7j e 7k (SOL/7HJK.)
Belgio	13	TAC precauzionale Si applica l'articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	27		
Irlanda	73		
Paesi Bassi	22		
Unione	135		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus	Zona:	3a (SPR/03A.)
Danimarca	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico	
Germania	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano ed eglefino (OTH/*03A.). Le catture accessorie di merlano ed eglefino imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽²⁾ Questo contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Specie:	Spratto e catture accessorie connesse Sprattus sprattus	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (SPR/2AC4-C)
Belgio	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC analitico	
Danimarca	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Germania	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Francia	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Paesi Bassi	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Svezia	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Norvegia	pm ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽¹⁾ ⁽⁴⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Il contingente può essere pescato soltanto dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

⁽²⁾ Fino al 2 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di merlano (OTH/*2AC4C). Le catture accessorie di merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

⁽³⁾ Incluso il cicereello.

⁽⁴⁾ Può contenere fino al 4 % di catture accessorie di aringa.

Specie:	Spratto Sprattus sprattus	Zona:	7d e 7e (SPR/7DE.)
Belgio	2	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	166		
Germania	2		
Francia	36		
Paesi Bassi	36		
Unione	242		
Regno Unito	pm		
TAC	pm		

Specie:	Spinarolo Squalus acanthias	Zona:	Acque dell'Unione e acque internazionali delle zone 1, 5, 6, 7, 8, 12 e 14 (DGS/15X14)
Belgio	10 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	2 ⁽¹⁾		
Spagna	5 ⁽¹⁾		
Francia	44 ⁽¹⁾		
Irlanda	28 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	0 ⁽¹⁾		
Portogallo	0 ⁽¹⁾		
Unione	89 ⁽¹⁾		
Regno Unito	pm ⁽¹⁾		
TAC	pm ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Lo spinarolo non è oggetto di pesca mirata nelle zone coperte dal presente TAC. Gli esemplari catturati accidentalmente nell'ambito di attività di pesca in cui lo spinarolo non è soggetto all'obbligo di sbarco non devono essere danneggiati e sono immediatamente rilasciati, come prescritto agli articoli 20 e 57. In deroga all'articolo 14, una nave partecipante al programma di prevenzione delle catture accessorie valutato positivamente dallo CSTEP può sbarcare al massimo 2 tonnellate al mese di spinaroli rinvenuti morti al momento in cui l'attrezzo da pesca è salpato a bordo. Gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione delle catture accessorie garantiscono che gli sbarchi annui totali di spinarolo effettuati sulla base di tale deroga non superino i quantitativi sopra indicati. Essi comunicano alla Commissione, prima di autorizzare eventuali sbarchi, l'elenco delle navi partecipanti. Gli Stati membri scambiano informazioni sulle zone in cui è attuato il programma di prevenzione.

Specie:	Suri/sugarelli e catture accessorie connesse <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 4b, 4c e 7d (JAX/4BC7D)
Belgio	7 ⁽¹⁾	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Danimarca	3 118 ⁽¹⁾		
Germania	275 ^{(1) (2)}		
Spagna	58 ⁽¹⁾		
Francia	258 ^{(1) (2)}		
Irlanda	196 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	1 876 ^{(1) (2)}		
Portogallo	6 ⁽¹⁾		
Svezia	44 ⁽¹⁾		
Unione	5 838		
Norvegia	0 ⁽³⁾		
Regno Unito	pm ^{(1) (2)}		

TAC pm

- (¹) Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro (OTH/*4BC7D). Le catture accessorie di pesce tamburo, eglefino, merlano e sgombro imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- (²) Condizione speciale: fino al 5 % di questo contingente, pescato nella divisione 7d, può essere imputato al contingente relativo alle zone seguenti: acque dell'Unione delle zone 2a, 4a, 6, 7a-c, 7e-k, 8a, 8b, 8d e 8e; acque dell'Unione e acque internazionali della zona 5b; acque internazionali delle zone 12 e 14 (JAX/*7D-EU).
- (³) Può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 4a, ma non può essere pescato nelle acque dell'Unione della zona 7d (JAX/*04-C.).

Specie:	Suri/sugarelli <i>Trachurus</i> spp.	Zona:	8c (JAX/08C.)
Spagna	5 808 ⁽¹⁾	TAC analitico Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Francia	101		
Portogallo	574 ⁽¹⁾		
Unione	6 483		
TAC	6 483		

- (¹) Condizione speciale: fino al 10 % di questo contingente può essere pescato nella zona 9 (JAX/*09.).

Specie:	Busbana norvegese e catture accessorie connesse Trisopterus esmarkii	Zona:	3a; acque dell'Unione delle zone 2a e 4 (NOP/2A3A4.)
Anno	2021	TAC analitico	
Danimarca	94 372 ⁽¹⁾ ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Germania	19 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Paesi Bassi	70 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Unione	94 461 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	pm		
Norvegia	0 ⁽⁴⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽⁵⁾		

TAC Non pertinente

- ⁽¹⁾ Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente a norma dell'articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.
- ⁽²⁾ Questo contingente può essere pescato solo nelle acque dell'Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.
- ⁽³⁾ Il contingente dell'Unione può essere pescato soltanto dal 1° novembre 2020 al 31 luglio 2021.
- ⁽⁴⁾ Deve essere utilizzata una griglia di selezione.
- ⁽⁵⁾ Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

Specie:	Pesce industriale	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (I/F/04-N.)
Svezia	800 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	TAC precauzionale	
Unione	800		

TAC Non pertinente

- ⁽¹⁾ Catture accessorie di merluzzo bianco, eglefino, merluzzo giallo, merlano e merluzzo carbonaro da imputare ai rispettivi contingenti.
- ⁽²⁾ Condizione speciale: di cui non oltre il quantitativo seguente di suri/sugarelli (JAX/*04-N.):
400

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 5b, 6 e 7 (OTH/5B67-C)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale Si applica l'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento	
Norvegia	pm ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

- ⁽¹⁾ Da pescare esclusivamente con palangari.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (OTH/04-N.)
Belgio	23	TAC precauzionale	
Danimarca	2 081		
Germania	234		
Francia	96		
Paesi Bassi	166		
Svezia	Non pertinente ⁽¹⁾		
Unione	2 600 ⁽²⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Contingente di "altre specie" assegnato a un livello abituale dalla Norvegia alla Svezia.

⁽²⁾ Specie non coperte da altri TAC.

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque dell'Unione delle zone 2a, 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/2A46AN)
Unione	Non pertinente	TAC precauzionale	
Norvegia	1 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽³⁾		
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Limitatamente alle zone 2a e 4 (OTH/*2A4-C).

⁽²⁾ Specie non coperte da altri TAC.

⁽³⁾ Da pescare nelle zone 4 e 6a a nord di 56° 30' N (OTH/*46AN).

Specie:	Nasello <i>Merlucciusmerluccius</i>	Zona:	Acque norvegesi della zona 4 (HKE/04-N.)
Belgio	17	TAC precauzionale».	
Danimarca	1 601		
Germania	180		
Francia	74		
Paesi Bassi	128		
Svezia	Non pertinente		
Unione	2 000		
TAC	Non pertinente		

PARTE C: modifiche all'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92

All'allegato IB del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca di cui all'allegato IB sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Aringa Clupea harengus	Zona:	Acque dell'Unione, acque delle Isole Fær Øer, acque norvegesi e acque internazionali delle zone 1 e 2 (HER/1/2-)
Belgio	13 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Danimarca	13 015 ⁽¹⁾		
Germania	2 279 ⁽¹⁾		
Spagna	43 ⁽¹⁾		
Francia	562 ⁽¹⁾		
Irlanda	3 370 ⁽¹⁾		
Paesi Bassi	4 658 ⁽¹⁾		
Polonia	659 ⁽¹⁾		
Portogallo	43 ⁽¹⁾		
Finlandia	202 ⁽¹⁾		
Svezia	4 823 ⁽¹⁾		
Unione	29 667 ⁽¹⁾		
Regno Unito	12 715 ⁽¹⁾		
Isole Fær Øer	pm ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Norvegia	0 ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		
TAC	651 033		

⁽¹⁾ La dichiarazione delle catture trasmessa alla Commissione deve includere anche i quantitativi pescati in ciascuna delle zone seguenti: zona di regolamentazione NEAFC e acque dell'Unione.

⁽²⁾ Può essere pescato nelle acque dell'Unione a nord di 62° N.

⁽³⁾ Da imputare ai limiti di cattura delle Isole Fær Øer.

⁽⁴⁾ Da imputare ai limiti di cattura della Norvegia.

Condizione speciale: nei limiti dei contingenti sopra indicati, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quelli indicati di seguito:

acque norvegesi a nord di 62° N e zona di pesca intorno a Jan Mayen (HER/*2AJMN)

29 667

2, 5b a nord di 62° N (acque delle Isole Fær Øer) (HER/*25B-F)

Belgio	pm
Danimarca	pm
Germania	pm
Spagna	pm
Francia	pm
Irlanda	pm
Paesi Bassi	pm

Polonia	pm
Portogallo	pm
Finlandia	pm
Svezia	pm
Regno Unito	pm

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (COD/1N2AB.)
Germania	2 336	TAC analitico	
Grecia	290	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Spagna	2 607	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Irlanda	290		
Francia	2 144		
Portogallo	2 607		
Unione	10 274		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	1 e 2b (COD/1/2B.)
Germania	5 626 ⁽³⁾	TAC analitico	
Spagna	11 331 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	2 658 ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	2 335 ⁽³⁾		
Portogallo	2 274 ⁽³⁾		
Altri Stati membri	421 ⁽¹⁾ ⁽³⁾		
Unione	24 645 ⁽²⁾ ⁽³⁾		
Regno Unito	pm ⁽³⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Eccetto Germania, Spagna, Francia, Polonia e Portogallo. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (COD/1/2B_AMS).

⁽²⁾ L'assegnazione della quota dello stock di merluzzo bianco di cui può disporre l'Unione nella zona di Spitzbergen e dell'Isola degli Orsi e le catture accessorie connesse di eglefino non pregiudicano in alcun modo i diritti e gli obblighi derivanti dal trattato di Parigi del 1920.

⁽³⁾ Le catture accessorie di eglefino possono rappresentare fino al 14 % per cala. I quantitativi di catture accessorie di eglefino sono in aggiunta al contingente di merluzzo bianco.

Specie:	Merluzzo bianco ed eglefino <i>Gadus morhua</i> e <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (C/H/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Regno Unito	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Eglefino <i>Melanogrammus aeglefinus</i>	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (HAD/1N2AB.)
Germania	312	TAC analitico	
Francia	188	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	500	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

Specie:	Melù <i>Micromesistius poutassou</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer (WHB/2A4AXF)
Danimarca	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture di melù possono includere catture accessorie inevitabili di argentina.

Specie:	Molva e molva azzurra <i>Molva molva</i> e <i>molva dypterygia</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (B/L/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatiere di roccia e di pesce sciabola nero possono essere imputate a questo contingente, fino al seguente limite (OTH/*05B-F):

pm

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (POK/1N2AB.)
Germania	663	TAC analitico	
Francia	107	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	770	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo carbonaro Pollachius virens	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (POK/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Paesi Bassi	pm		
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Ippoglosso nero Reinhardtius hippoglossoides	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (GHL/1N2AB.)
Germania	50 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	50 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Scorfano atlantico Sebastes mentella	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (REB/1N2AB.)
Germania	851	TAC analitico	
Spagna	106	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	93	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	450		
Unione	1 500		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Scorfani <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (RED/05B-F.)
Belgio	pm	TAC analitico	
Germania	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Altre specie	Zona:	Acque norvegesi delle zone 1 e 2 (OTH/1N2AB.)
Germania	71 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	29 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	100 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

Specie:	Altre specie ⁽¹⁾	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (OTH/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Escluse le specie ittiche prive di valore commerciale.

Specie:	Pesci piatti <i>Pleuronectiformes</i>	Zona:	Acque delle Isole Fær Øer della zona 5b (FLX/05B-F.)
Germania	pm	TAC analitico	
Francia	pm	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	pm	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
TAC	Non pertinente		

Specie:	Merluzzo bianco Gadus morhua	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (COD/N1GL14)
Germania	1 950 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	1 950 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
TAC	Non pertinente		

⁽¹⁾ Non può essere pescato dal 1° marzo al 31 maggio nella "zona di gestione Kleine Bank" delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	65° 00' N	38° 00' O
2	65° 00' N	35° 15' O
3	64° 00' N	35° 15' O
4	64° 00' N	38° 00' O

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN)
Unione	75 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/514GRN) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/514GRN). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

25

Specie:	Granatieri <i>Macrourus</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN.)
Unione	60 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
TAC	Non pertinente ⁽²⁾		

⁽¹⁾ Condizione speciale: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

⁽²⁾ Alla Norvegia è assegnato il quantitativo indicato di seguito, in tonnellate. Condizione speciale per tale quantitativo: è vietata la pesca mirata del granatiere di roccia (*Coryphaenoides rupestris*) (RNG/N1GRN.) e del granatiere berglax (*Macrourus berglax*) (RHG/N1GRN.). Tali specie sono prelevate esclusivamente come catture accessorie da comunicare separatamente.

40

Specie:	Capelin <i>Mallotus villosus</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (CAP/514GRN)
Danimarca	da stabilire	TAC analitico	
Germania	da stabilire	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Svezia	da stabilire	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Tutti gli Stati membri	da stabilire ⁽¹⁾	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Unione	da stabilire ⁽²⁾		
Norvegia	da stabilire ⁽²⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente "Tutti gli Stati membri" solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell'Unione non accedono in nessun caso al contingente "Tutti gli Stati membri". Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

⁽²⁾ Per il periodo di pesca compreso tra il 20 giugno 2021 e il 15 aprile 2022.

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (PRA/514GRN)
Danimarca	1 325	TAC analitico	
Francia	1 325	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 650	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	1 000	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Isole Fær Øer	pm		

TAC Non pertinente

Specie:	Gamberetto boreale <i>Pandalus borealis</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (PRA/N1GRN.)
Danimarca	1 300	TAC analitico	
Francia	1 300	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	2 600	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	

TAC Non pertinente

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GHL/N1G-S68)
Germania	1 700 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Unione	1 700 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	550 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
		Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Da pescare a sud di 68° N.

Specie:	Ippoglosso nero <i>Reinhardtius hippoglossoides</i>	Zona:	Acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (GHL/5-14GL)
Germania	4 190	TAC analitico	
Unione	4 190 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	650	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Isole Fær Øer	pm	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ La pesca di questo contingente è effettuata da non oltre 6 navi contemporaneamente.

Specie:	Scorfani (pelagici) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5, 12 e 14 (RED/N1G14P)
Germania	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	TAC analitico	
Francia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Norvegia	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Isole Fær Øer	0 ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽⁴⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Può essere pescato solo dal 10 maggio al 31 dicembre.

⁽²⁾ Può essere pescato solo nelle acque groenlandesi della zona di conservazione dello scorfano delimitata dalle linee che uniscono le coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	64°45'N	28°30'O
2	62°50'N	25°45'O
3	61°55'N	26°45'O
4	61°00'N	26°30'O
5	59°00'N	30°00'O
6	59°00'N	34°00'O
7	61°30'N	34°00'O
8	62°50'N	36°00'O
9	64°45'N	28°30'O

⁽³⁾ Condizione speciale: tale contingente può anche essere pescato nelle acque internazionali della zona di conservazione dello scorfano di cui sopra (RED/*5-14P).

⁽⁴⁾ Può essere pescato unicamente nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/*514GN).

Specie:	Scorfani (demersali) <i>Sebastes</i> spp.	Zona:	Acque groenlandesi della zona NAFO 1F e acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (RED/N1G14D)
Germania	1 831 ⁽¹⁾	TAC analitico	
Francia	9 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	
Unione	1 840 ⁽¹⁾		

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Può essere pescato solo con reti da traino e solo a nord e a ovest della linea delimitata dalle coordinate seguenti:

Punto	Latitudine	Longitudine
1	59°15'N	54°26'O
2	59°15'N	44°00'O
3	59°30'N	42°45'O
4	60°00'N	42°00'O
5	62°00'N	40°30'O
6	62°00'N	40°00'O
7	62°40'N	40°15'O
8	63°09'N	39°40'O
9	63°30'N	37°15'O
10	64°20'N	35°00'O
11	65°15'N	32°30'O
12	65°15'N	29°50'O

Specie:	Catture accessorie	Zona:	Acque groenlandesi (B-C/GRL)
Unione	600	TAC precauzionale Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 Si applica l'articolo 7 bis del presente regolamento	

TAC Non pertinente

⁽¹⁾ Le catture accessorie di granatieri (*Macrourus* spp.) sono comunicate conformemente alle tabelle sulle possibilità di pesca seguenti: granatieri nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14 (GRV/514GRN) e granatieri nelle acque groenlandesi della zona NAFO 1 (GRV/N1GRN).».

PARTE D: modifiche all'allegato IC del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato IC del regolamento (UE) 2021/92, la tabella sulle possibilità di pesca per gli scorfani nella zona NAFO 3M è sostituita dalla seguente:

«Specie:	Scorfani <i>Sebastes spp.</i>	Zona:	NAFO 3M (RED/N3M.)
Estonia	1 571 ⁽¹⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Germania	513 ⁽¹⁾		
Lettonia	1 571 ⁽¹⁾		
Lituania	1 571 ⁽¹⁾		
Spagna	233 ⁽¹⁾		
Portogallo	2 354 ⁽¹⁾		
Unione	7 813 ⁽¹⁾		
TAC	8 448 ⁽¹⁾		

⁽¹⁾ Questo contingente è subordinato al rispetto del TAC, stabilito per tale stock per tutte le parti contraenti della NAFO. Nell'ambito di questo TAC, anteriormente al 1° luglio 2021 non possono essere pescati quantitativi superiori al seguente limite intermedio: 4 224.».

PARTE E: modifiche all'allegato ID del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato ID del regolamento (UE) 2021/92, le pertinenti tabelle sulle possibilità di pesca sono sostituite dalle seguenti:

«Specie:	Tonno rosso <i>Thunnus thynnus</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a est di 45° O, e Mar Mediterraneo (BFT/AE45WM)
Cipro	168,95 ⁽⁴⁾	TAC analitico Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Grecia	314,03 ⁽⁷⁾		
Spagna	6 093,28 ^{(2) (4) (7)}		
Francia	6 012,47 ^{(2) (3) (4)}		
Croazia	950,30 ⁽⁶⁾		
Italia	4 745,34 ^{(4) (5)}		
Malta	389,32 ⁽⁴⁾		
Portogallo	572,97 ⁽⁷⁾		
Altri Stati membri	64,95 ⁽¹⁾		
Unione	19 311,6 ^{(2) (3) (4) (5)}		
Assegnazione supplementare speciale	100 ⁽⁷⁾		
TAC	36 000		

⁽¹⁾ Eccetto Cipro, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Malta e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (BFT/AE45WM_AMS).

(²) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8301):

Spagna	925,33
Francia	429,87
Unione	1 355,20

(³) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di peso non inferiore a 6,4 kg o di lunghezza non inferiore a 70 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 1, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*641):

Francia	100,00
Unione	100,00

(⁴) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 2, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8302):

Spagna	122,15
Francia	120,53
Italia	95,13
Cipro	3,39
Malta	7,80
Unione	349,01

(⁵) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*643):

Italia	95,13
Unione	95,13

(⁶) Condizione speciale: nell'ambito di questo TAC, alle catture di tonno rosso di taglia compresa tra 8 kg/75 cm e 30 kg/115 cm effettuate a fini di allevamento dalle navi di cui all'allegato VI, punto 3, si applicano i limiti di cattura seguenti così ripartiti tra gli Stati membri (BFT/*8303F):

Croazia	857,28
Unione	857,28

(⁷) Nel 2021 l'Unione europea riceverà, oltre al contingente assegnato di 19 360 tonnellate, un'assegnazione supplementare di 100 tonnellate, destinata esclusivamente alle navi adibite alla pesca artigianale di specifici arcipelaghi in Grecia (Isole Ionie), Spagna (Isole Canarie) e Portogallo (Azzorre e Madera). Tale quantitativo aggiuntivo è ripartito tra gli Stati membri interessati nel modo seguente (BFT/AVARCH):

Grecia	4,5
Spagna	87,3
Portogallo	8,2
Unione	100

Specie:	Pesce spada <i>Xiphias gladius</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (SWO/AN05N)
Spagna	6 535,04 ⁽²⁾	TAC analitico	
Portogallo	1 010,29 ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altri Stati membri	139,70 ⁽¹⁾ ⁽²⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	7 685,03 ⁽³⁾		
TAC	13 200		

⁽¹⁾ Eccetto Spagna e Portogallo, ed esclusivamente come cattura accessoria. Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/AN05N_AMS).

⁽²⁾ Condizione speciale: fino a un massimo del 2,39 % di questo quantitativo può essere pescato nell'Oceano Atlantico a sud di 5° N (SWO/*AS05N). Le catture da imputare alla condizione speciale di questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (SWO/*AS05N_AMS).

⁽³⁾ Dopo il trasferimento di 40 tonnellate a Saint-Pierre et Miquelon (raccomandazione ICCAT 17-02).

Specie:	Alalunga del nord <i>Thunnus alalunga</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (ALB/AN05N)
Irlanda	3 115,11	TAC analitico	
Spagna	17 557,88	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	5 522,24	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	1 925,70		
Unione	28 120,92 ⁽¹⁾		
TAC	37 801		

⁽¹⁾ Conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 520/2007, il numero di pescherecci dell'Unione dediti alla pesca dell'alalunga del nord come specie bersaglio è fissato a:
1 253.

Specie:	Verdesca <i>Prionace glauca</i>	Zona:	Oceano Atlantico, a nord di 5° N (BSH/AN05N)
Irlanda	0,96	TAC analitico	
Spagna	27 035,09	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Francia	151,70	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Portogallo	5 357,67 ⁽¹⁾		
Unione	32 545,42		
TAC	39 102		

⁽¹⁾ Il periodo e il metodo di calcolo di cui si avvale l'ICCAT per fissare il limite di cattura per la verdesca dell'Atlantico settentrionale non pregiudicano il periodo e il metodo di calcolo utilizzati per definire eventuali futuri criteri di ripartizione a livello dell'Unione.

Specie:	Marlin bianco Tetrapturus albidus	Zona:	Oceano Atlantico (WHM/ATLANT)
Spagna	32,94	TAC analitico	
Portogallo	21,06	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Altro	1,00 ⁽¹⁾	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Unione	55,00		
TAC	355,00		
(1)	Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (WHM/ATLANT_AMS).».		

PARTE F: modifiche all'allegato IH del regolamento (UE) 2021/92

L'allegato IH del regolamento (UE) 2021/92 è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IH

ZONA DELLA CONVENZIONE SPRFMO

Specie:	Sugarello cileno Trachurus murphyi	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (CJM/SPRFMO)
Germania	12 013,90	TAC analitico	
Paesi Bassi	13 021,83	Non si applica l'articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96	
Lituania	8 359,58	Non si applica l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96	
Polonia	14 373,69		
Unione	47 769,00		
TAC	Non pertinente		

Specie:	Austromerluzzi Dissostichus spp.	Zona:	Zona della convenzione SPRFMO (TOT/SPR-AE)
TAC	75 ⁽¹⁾	TAC precauzionale	

(1) TAC annuale destinato unicamente alla pesca esplorativa. La pesca è praticata unicamente nel blocco di ricerca seguente:

— NO	50° 30' S, 136° E
— NE	50° 30' S, 140° 30' E
— Rientranza orientale	52° 45' S, 140° 30' E
— Angolo orientale	52° 45' S, 145° 30' E
— SE	54° 50' S, 145° 30' E
— SO	54° 50' S, 136° E.»

PARTE G: modifiche al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92

Al capo III dell'allegato II del regolamento (UE) 2021/92 il punto 5 è sostituito dal seguente:

«5. NUMERO MASSIMO DI GIORNI

Dal 1° gennaio al 31 luglio 2021 il numero massimo di giorni in mare per i quali uno Stato membro può autorizzare una nave battente la sua bandiera e avente a bordo uno degli attrezzi regolamentati a trovarsi nella zona è indicato nella tabella I.

Tabella I

Numero massimo di giorni di presenza di una nave nella zona per categoria di attrezzi regolamentati dal 1° gennaio al 31 luglio 2021

Attezzo regolamentato	Numero massimo di giorni	
	Sfogliare aventi dimensione di maglia \geq 80 mm	Belgio
Francia		110
Reti fisse aventi dimensione di maglia \leq 220 mm	Belgio	103
	Francia	111».

PARTE H: modifiche all'allegato VI del regolamento (UE) 2021/92

Nell'allegato VI del regolamento 2021/92 è così modificato:

1) il punto 4 è sostituito dal seguente:

«4. Numero massimo di pescherecci di ciascuno Stato membro che possono essere autorizzati a pescare, conservare a bordo, trasbordare, trasportare o sbarcare tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

	Numero di pescherecci ⁽¹⁾							
	Cipro ⁽²⁾	Grecia ⁽³⁾	Croazia	Italia	Francia	Spagna	Malta ⁽⁴⁾	Portogallo
Pescherecci a cianciolo ⁽⁵⁾	1	0	18	21	22	6	2	0
Pescherecci con palangari	27 ⁽⁶⁾	0	0	40	23	44	63	0
Pescherecci con lenze e canne	0	0	0	0	8	68	0	76 ⁽⁷⁾
Pescherecci con lenze a mano	0	0	12	0	47 ⁽⁸⁾	1	0	0
Pescherecci da traino	0	0	0	0	57	0	0	0
Pescherecci di stazza ridotta	0	39	0	0	140	650	117	0
Altri pescherecci adibiti alla pesca artigianale ⁽⁹⁾	0	74	0	0	0	0	0	0»

⁽¹⁾ I numeri riportati nella presente tabella A del punto 4 possono essere ulteriormente aumentati, purché siano adempiuti gli obblighi internazionali dell'Unione.

⁽²⁾ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e al massimo tre pescherecci con palangari.

⁽³⁾ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari o con un peschereccio a cianciolo di piccole dimensioni e altre tre navi adibite alla pesca artigianale.

⁽⁴⁾ È possibile sostituire un peschereccio a cianciolo di medie dimensioni con al massimo 10 pescherecci con palangari.

⁽⁵⁾ I rispettivi numeri di pescherecci a cianciolo riportati nella tabella A del punto 4 sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁽⁶⁾ Navi polyvalenti, che utilizzano più attrezzi.

⁽⁷⁾ Pescherecci con lenze e canne delle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

⁽⁸⁾ Pescherecci per lenze che operano nell'Atlantico.

⁽⁹⁾ Navi polyvalenti, che utilizzano più attrezzi (palangari, lenza a mano, lenza al traino).

2) il punto 6 è sostituito dal seguente:

- «6. Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso per ciascuno Stato membro e quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico che ciascuno Stato membro può assegnare ai propri allevamenti nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo

Tabella A

Capacità massima di allevamento e di ingrasso del tonno rosso ⁽¹⁾		
	Numero di allevamenti	Capacità (in tonnellate)
Spagna	10	11 852
Italia	13	12 600
Grecia	2	2 100
Cipro	3	3 000
Croazia	7	7 880
Malta	6	12 300

⁽¹⁾ Le cifre riportate nella tabella A del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento riveduti presentati dagli Stati membri entro il 31 maggio 2021.

Tabella B ⁽¹⁾

Quantitativo massimo di catture di tonno rosso selvatico (in tonnellate) ⁽²⁾	
Spagna	6 850
Italia	3 214
Grecia	785
Cipro	2 195
Croazia	2 947
Malta	8 786
Portogallo	350 ⁽³⁾

⁽¹⁾ Alcuni quantitativi massimi riportati nella tabella B del punto 6 sono il risultato di trasferimenti tra Stati membri e non vanno a costituire diritti storici per il futuro.

⁽²⁾ Le cifre riportate nella tabella B del punto 6 devono essere adattate alla luce dei piani di allevamento riveduti presentati dagli Stati membri entro il 31 maggio 2021.

⁽³⁾ La capacità totale di allevamento del Portogallo di 500 tonnellate (corrispondente a una capacità di immissione in allevamento di 350 tonnellate) è coperta dalla capacità inutilizzata dell'Unione di cui alla tabella A.»

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/704 DELLA COMMISSIONE**del 26 febbraio 2021****recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2018, che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A seguito del mancato adeguamento da parte degli Stati Uniti della legge sulla compensazione per il persistere del dumping e delle sovvenzioni (*Continued Dumping and Subsidy Offset Act* - «CDSOA») agli obblighi assunti nell'ambito degli accordi dell'Organizzazione mondiale del commercio («OMC»), a norma del regolamento (UE) 2018/196 è stato istituito un dazio doganale supplementare ad valorem del 4,3 % sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America. In conformità all'autorizzazione accordata dall'OMC di sospendere l'applicazione delle concessioni agli Stati Uniti, la Commissione adegua ogni anno il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati dalla CDSOA all'Unione europea in tale periodo. Nel 2020 il livello della sospensione è stato adeguato con l'istituzione di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,012 % e il regolamento (UE) 2018/196 è stato modificato di conseguenza ⁽²⁾.
- (2) I pagamenti effettuati nel quadro della CDSOA nell'anno più recente per il quale sono disponibili dati si riferiscono alla distribuzione dei dazi antidumping e compensativi riscossi durante l'esercizio fiscale 2020 (dal 1° ottobre 2019 al 30 settembre 2020). Sulla base dei dati pubblicati dai servizi statunitensi delle dogane e della protezione delle frontiere (*Customs and Border Protection*), l'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio causati all'Unione europea ammonta a 236 314,72 USD.
- (3) L'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio e di conseguenza della sospensione è aumentata. Il livello della sospensione non può tuttavia essere adeguato all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), aggiungendo prodotti all'elenco dell'allegato I del regolamento (UE) 2018/196 o eliminandone alcuni, dato che tutti i prodotti dell'elenco dell'allegato II del regolamento (UE) 2018/196 sono già stati aggiunti all'allegato I. A norma dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), di tale regolamento, la Commissione dovrebbe perciò mantenere immutato l'elenco di prodotti dell'allegato I e modificare l'aliquota del dazio supplementare per adeguare il livello della sospensione all'entità dell'annullamento dei benefici o del pregiudizio. I quattro prodotti indicati nell'allegato I dovrebbero perciò essere mantenuti nell'elenco e l'aliquota del dazio supplementare sulle importazioni dovrebbe essere modificata e fissata allo 0,1 %.
- (4) L'effetto di un dazio doganale supplementare ad valorem dello 0,1 % sulle importazioni dagli Stati Uniti dei prodotti di cui all'allegato I corrisponde, in un anno, a un valore commerciale non superiore a 236 314,72 USD.

⁽¹⁾ GU L 44 del 16.2.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/578 della Commissione, del 21 febbraio 2020, recante modifica del regolamento (UE) 2018/196 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (GU L 133 del 28.4.2020, pag. 1).

- (5) Per evitare ritardi nell'applicazione dell'aliquota modificata del dazio supplementare sulle importazioni, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/196,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 2 del regolamento (UE) 2018/196 è sostituito dal seguente:

«*Articolo 2*

È istituito un dazio ad valorem dello 0,1 %, in aggiunta al dazio doganale applicabile a norma del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*) sui prodotti originari degli Stati Uniti elencati nell'allegato I del presente regolamento.

(*) Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

*ALLEGATO**«ALLEGATO I*

I prodotti a cui si applicano i dazi supplementari all'importazione sono identificati dai rispettivi codici NC a otto cifre. La descrizione dei prodotti classificati in tali codici figura nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio.

0710 40 00

ex 9003 19 00 «montature di metalli comuni»

8705 10 00

62046231»

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/705 DELLA COMMISSIONE**del 28 aprile 2021****che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 34, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione ⁽²⁾ definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.
- (2) Secondo i metodi di campionamento attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 333/2007 deve essere prelevato un campione globale di almeno 1 kg. Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, che hanno un costo per unità di peso elevato, ne deriva un costo del campione sproporzionato. È pertanto opportuno prevedere metodi di campionamento specifici per tali prodotti.
- (3) Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell'Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (*Limit of Detection*, LOD) e del limite di quantificazione (*Limit of Quantification*, LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti ⁽³⁾. Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi degli oligoelementi di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

⁽³⁾ Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., *Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food*; EUR 28099, Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, Lussemburgo, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

L'allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

1) il punto B.2.2 è sostituito dal seguente:

«B.2.2. Numero di campioni elementari

Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 1 chilogrammo o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un'unità.

Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 100 grammi o 100 millilitri.

Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita deve essere conforme alla tabella 3.

Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata — per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto — manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all'interno della partita o della sottopartita. Il numero di campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale è pertanto pari a tre.

Per le partite o le sottopartite costituite da confezioni o unità singole, per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, il numero di confezioni o di unità (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale deve essere conforme alla tabella 4a.

I campioni elementari devono avere peso/volume analogo. Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 chilogrammo o 1 litro.

Per le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 35 grammi o avere un volume di 35 millilitri per formare un campione globale di almeno 100 grammi o 100 millilitri.

Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è possibile adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, devono essere effettuate ulteriori indagini.

Per gli integratori alimentari il numero minimo e le dimensioni dei campioni elementari devono essere conformi alla tabella 4b.

Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 senza causare effetti commerciali inaccettabili (ad esempio per motivi di forma d'imballaggio o di danneggiamenti alla partita) oppure è praticamente impossibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o della sottopartita e che il metodo applicato sia debitamente documentato. Ciò va segnalato nel verbale di cui al punto B.1.8.

Tabella 1

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite
≥ 1 500	500 tonnellate
> 300 e < 1 500	3 sottopartite
≥ 100 e ≤ 300	100 tonnellate
< 100	—

Tabella 2

Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti non commercializzati sfusi

Peso della partita (in tonnellate)	Peso o numero delle sottopartite
≥ 15	15-30 tonnellate
< 15	—

Tabella 3

Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita di alimenti diversi dagli integratori alimentari

Peso o volume della partita/sottopartita (in chilogrammi o litri)	Numero minimo di campioni elementari da prelevare
< 50	3
≥ 50 e ≤ 500	5
> 500	10

Tabella 4a

Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole di alimenti diversi dagli integratori alimentari

Numero di confezioni o unità della partita/sottopartita	Numero di confezioni o unità da prelevare
≤ 25	almeno 1 confezione o unità
26-100	circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità
> 100	circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità

Tabella 4b

Numero minimo e dimensioni dei campioni elementari per gli integratori alimentari

Dimensioni della partita (numero di confezioni)	Numero di confezioni (campioni elementari) da campionare	Dimensioni del campione elementare
1-50	1	intero contenuto della confezione
51-250	2	intero contenuto della confezione
251-1 000	4	metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio selezionata per il campionamento

> 1 000	4 + 1 confezioni per ogni 1 000 confezioni al dettaglio, fino ad un massimo di 25 confezioni al dettaglio	≤ 10 confezioni: metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio > 10 confezioni: un quantitativo uguale per ogni confezione fino a costituire un campione equivalente al contenuto di 5 confezioni
sconosciute (applicabile solo per il commercio elettronico)	1	intero contenuto della confezione»;

2) al punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

- «a) Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l'arsenico inorganico

Tabella 5

Parametro	Criterio			
Applicabilità	Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006			
Specificità	Nessuna interferenza di matrice o spettro			
Ripetibilità (RSD _r)	HORRAT _r meno di 2			
Riproducibilità (RSD _R)	HORRAT _R meno di 2			
Recupero	Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2			
LOD	= tre decimi del LOQ			
LOQ	Stagno inorganico	≤ 10 mg/kg		
	Piombo	ML ≤ 0,02 mg/kg	0,02 < ML < 0,1 mg/kg	ML ≥ 0,1 mg/kg
		≤ ML	≤ due terzi del ML	≤ un quinto del ML
	Cadmio, mercurio, arsenico inorganico	ML ≤ 0,02 mg/kg	0,02 < ML < 0,1 mg/kg	ML ≥ 0,1 mg/kg
≤ due quinti del ML		≤ due quinti del ML	≤ un quinto del ML».	

RETTIFICHE

Rettifica dell'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 272 del 16 ottobre 2009)

L' Atto finale, alle pagine da 713 a 715, deve essere letto come segue:

«ATTO FINALE

I rappresentanti di:

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata “la parte CE”,

da un lato, e

LA REPUBBLICA DELLE ISOLE FIGI,

LO STATO INDIPENDENTE DI PAPUA NUOVA GUINEA (di seguito denominato “Papua Nuova Guinea”),

di seguito denominati “gli Stati del Pacifico”,

dall'altro,

riuniti a Londra il 30 luglio 2009 e a Copenaghen l'11 dicembre 2009 per la firma dell'accordo che istituisce il quadro per un accordo di partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra, al momento della firma dell'accordo hanno adottato:

— gli allegati, i protocolli e le dichiarazioni comuni seguenti:

ALLEGATO I:	Dazi doganali sui prodotti originari degli Stati del Pacifico
ALLEGATO II:	Dazi doganali sui prodotti originari della parte CE
ALLEGATO III A:	Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie — Prodotti prioritari per l'esportazione dagli Stati del Pacifico alla Comunità europea
ALLEGATO III B:	Ostacoli tecnici agli scambi e misure sanitarie e fitosanitarie — Prodotti prioritari per gli scambi fra gli Stati del Pacifico
PROTOCOLLO I:	relativo alla reciproca assistenza amministrativa in materia doganale
PROTOCOLLO II:	relativo alla definizione della nozione di “prodotti originari” e ai metodi di cooperazione amministrativa

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno firmato il presente atto finale.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE IL PRINCIPATO DI ANDORRA

1. Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra di cui ai capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REPUBBLICA DI SAN MARINO

1. Gli Stati del Pacifico accettano come prodotti originari della Comunità europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
 2. Il protocollo II si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.»
-

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT